

## **Ai Sigg. CLIENTI**

### **Loro Sedi**

Circolare n. 3.2010

#### **Territorialita' IVA delle prestazioni di servizi dal 2010.**

La direttiva n. 2008/8/CE ha apportato rilevanti modifiche per quanto riguarda la territorialità delle prestazioni di servizi. Le nuove regole si applicano a decorrenza dal 01/01/2010.

La principale novità introdotta consiste nella modifica della regola che individua il luogo di tassazione dei servizi, nel paese dove è stabilito il "committente" se questo è un soggetto passivo d'imposta, mentre se il committente è un privato, continua ad applicarsi la regola attuale di tassazione nel Paese in cui è stabilito il prestatore.

In concreto dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi rese a soggetti IVA stabiliti in Italia, si considerano in ogni caso effettuate in Italia, a prescindere dal luogo dell'operazione e dal domicilio del prestatore, conseguentemente risulteranno soggette ad IVA in Italia le prestazioni di servizi rese a committenti nazionali relative ad operazioni poste in essere al di fuori della Comunità Europea.

Ai fini della determinazione del luogo di tassazione, sono da considerarsi "soggetti passivi" anche i seguenti enti:

- enti che svolgono sia attività commerciali che istituzionali
- enti che svolgono solo attività istituzionali ma risultano identificati ai fini IVA avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni complessivamente superiori a euro 10.000.

I principali servizi interessati sono:

- prestazioni di trasporto di beni
- attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, ecc.)
- lavorazioni, trasformazioni e riparazioni
- prestazioni di intermediazione
- prestazioni di consulenza e assistenza tecnica
- prestazioni pubblicitarie
- locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto
- prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali quali royalties, diritti d'autore e simili.

Si evidenzia che il provvedimento sopracitato abroga i commi 4-bis, 5, 6 e 7 dell'art. 40 DL 331/1993 contenenti i c.d. "servizi intracomunitari" in quanto ora rientrano nella nuova disciplina dell'art. 7-ter DPR 633/1972.

Alla sopracitata regola generale sono previste delle deroghe con riferimento ad alcune tipologie di prestazioni di servizi, esposte più avanti.




Per quanto riguarda i nuovi adempimenti un'altra importante modifica della disciplina ha previsto l'eliminazione dell'obbligo di integrazione delle fatture ricevute per servizi forniti da soggetti passivi UE, in quanto tale adempimento è stato modificato dall'obbligo di emissione di "autofattura" ai sensi del nuovo art. 17 comma 2 DPR 633/72.




A partire dal 01 gennaio 2010 le fatture relative agli acquisti intracomunitari di servizi non dovranno essere registrate integrandole con l'ammontare dell'imposta, bensì dovrà essere emessa "autofattura" (in un unico esemplare) registrando tale documento nel registro delle fatture emesse e degli acquisti.

Con la presente circolare abbiamo sintetizzando le novità con degli schemi di sintesi e dei nuovi adempimenti a carico delle imprese, al fine di facilitare l'individuazione delle prestazione e gli adempimenti correlati.

Operazioni interessate		Territorialità della prestazione
PRESTAZIONI DI SERVIZI	Soggetti passivi IVA	Paese del committente
	Consumatori finali	Paese del prestatore

Effettuazione di operazioni a soggetto estero				
CLIENTE SOGGETTO IVA	SI		SI	Vedi deroghe*
		Ricade deroghe		
			NO	Operazione fuori campo IVA
	NO	Fattura con IVA		
<b>* Servizi in deroghe</b>		<b>Territorialità</b>		
Servizi agli immobili		Luogo immobile		
Trasporti passeggeri		In proporzione alla distanza percorsa		
Ristorazione e catering		Luogo di esecuzione		
Locazione a breve mezzi di trasporti		Luogo di messa a disposizione e di utilizzo		
Servizi culturali, sportivi, educativi		Luogo di svolgimento		

<b>Adempimenti delle imprese italiane per prestazioni di servizi "effettuate"</b>		
<p><b>PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA IMPRESE ITALIANE</b></p> 	<p><b>Verso Imprese UE (Es. Germania)</b></p> 	Operazione non rilevante ai fini IVA in Italia
		Obbligo di emissione fattura non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72
		Indicazione in fattura del numero di identificazione IVA
		Compilazione modello INTRASTAT
	<p><b>Verso Imprese EXTRA UE (Es. Stati Uniti)</b></p> 	Operazione non rilevante ai fini IVA in Italia
		Nota di addebito non soggetta ad imposta
Il committente deve dimostrare che è soggetto passiva IVA nel proprio Stato		

<b>Adempimenti delle imprese italiane per prestazioni di servizi "ricevute"</b>		
<p><b>PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA IMPRESE ITALIANE</b></p> 	<p><b>Effettuate da Imprese UE (Es. Germania)</b></p> 	Operazione rilevante ai fini IVA in Italia
		Emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72.
		Assolvimento degli obblighi IVA in Italia con registrazione della autofattura sul registro IVA acquisti e registro IVA vendite (reverse charge)
		Compilazione modello INTRASTAT
	<p><b>Effettuate da Imprese Extra-UE (Es. Stati Uniti)</b></p> 	Operazione rilevante ai fini IVA in Italia
		Emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72.
Assolvimento degli obblighi IVA in Italia con registrazione della autofattura sul registro IVA acquisti e registro IVA vendite (reverse charge)		

## **NOVITA' MODELLI INTRASTAT**

Le nuove regole di tassazione delle prestazioni di servizi intracomunitari ha apportato importanti novità anche per quanto riguarda i modelli INTRASTAT.

Le novità più rilevanti riguardano:

- l'estensione dell'obbligo della presentazione degli elenchi, anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario;
- nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile e/o trimestrale e l'abolizione della periodicità annuale;
- la presentazione esclusivamente in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30/04/2010 possono essere presentati in formato elettronico ma entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Per la presentazione degli elenchi sono ora previste due periodicità:

- trimestrale, per le cessioni e gli acquisti di beni e servizi, qualora l'ammontare delle operazioni nel trimestre di riferimento non sia superiore a Euro 50.000.=.
- mensile i restanti soggetti.

Occorre fare attenzione alle nuove modalità per il cambio della periodicità, in quanto se si supera il limite dei 50.000 euro nel corso del trimestre, la periodicità cambia, diventando immediatamente mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Se ad esempio nei mesi di gennaio e febbraio 2010 l'ammontare complessivo delle operazioni supera i 50.000 euro (30.000 a gennaio + 40.000 a febbraio) a marzo la periodicità diventa immediatamente mensile ed occorrerà presentare un modello intrastat per il primo trimestre, inserendo i movimenti delle operazioni solo dei mesi di gennaio e febbraio, oltre al modello intrastat mensile per le operazioni di marzo.

Visto il ritardo con cui sono state pubblicate le istruzioni, e le incertezze che ancora aspettano chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che non verranno applicate sanzioni per la compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre per gli obblighi trimestrali, tutto ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare le eventuali violazioni, inviando entro il 20/07/2010 gli elenchi riepilogativi integrativi, con modalità che saranno stabilite successivamente.

Vi ricordo che con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni e/o maggiori dettagli sull'argomento.

Rinnovo l'invito a consultare il nostro sito [www.studiopirola.it](http://www.studiopirola.it) e colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Modesto PIROLA